

N. 1040/07 Sent.



CONTENZ. N. 6537/06  
CRONOL. N. 41413  
REPERT. N. 1768  
COMUNICAZ. N. 2  
DEP. MINUTA 20.6.07  
P.M. \_\_\_\_\_  
Esente da bollo L.488/99

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Civile e Penale di Parma - Sez. I - riunito in Camera di  
Consiglio e composto dai Magistrati:

DOTT. STELLARIO BRUNO PRESIDENTE  
DOTT. ANTONELLA IOFFREDI GIUDICE REL.  
DOTT. LUISA POPPI GIUDICE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa da:

██████████, rappresentata e difesa dall'avv. ██████████  
ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Parma,  
██████████

- ATTRICE -

contro

██████████, con sede in  
Padova ed in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,  
rappresentata e difesa dall'avv. ██████████ del foro di ██████████  
dall'avv. ██████████ del foro di Parma, elettivamente domiciliata presso  
lo studio di quest'ultimo in Parma, via ██████████

- CONVENUTA -

Oggetto:  
intermediazione  
mobiliare.

*Ar*

Causa Civile iscritta al n. 6532/06 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle seguenti conclusioni:

Per l'attrice:

"Piaccia all'Ill.mo Tribunale:

- IN VIA PRINCIPALE, dichiarare la nullità per violazione degli artt. 21, 94-101 d.lgs. n. 58/98, 26, 27, 28 e 29 del Regolamento CONSOB n. 11522 del 1988 dell'incarico ad acquistare obbligazioni Cirio per complessivi € 51.006,97= conferito dalla signora [redacted] alla Banca [redacted] e da quest'ultima eseguito l'1 febbraio 2001;
- IN SUBORDINE, pronunciare l'annullamento dello stesso ai sensi degli artt. 1394 e 1395 c.c., stante il conflitto d'interesse meglio specificato in premesse;
- IN OGNI CASO, dichiarare tenuta e condannare la Banca [redacted] [redacted] in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione in favore della signora [redacted] di quanto da lui versato per l'acquisto delle obbligazioni Cirio per cui è causa, cioè € 51.006,97, oltre agli interessi legali maturati dal dì del dovuto al saldo;
- IN ULTERIORE SUBORDINE, dichiarare tenuta e condannare la Banca [redacted] [redacted] in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti e patenti dalla signora [redacted] a causa dei fatti meglio specificati in premesse. Danni tutti ammontanti a € 51.006,97=, salvo quella maggiore o minore somma che risultasse in corso di causa, oltre agli interessi legali maturati dal dì del dovuto al saldo. Sempre col favore delle spese, dei diritti e degli onorari del giudizio, oltre maggiorazione 12,50% ex art. 15 Tar. Prof., IVA e CPA come per legge".

Per la convenuta:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale,

*nel merito, in via preliminare:*

- 1) accertarsi e dichiararsi la decadenza in capo all’attrice del diritto di agire ai sensi dell’art. 16 della “Raccolta degli usi unificabili di borsa”;
- 2) accertarsi l’intervenuta convalida del negozio annullabile e, per l’effetto, rigettarsi la domanda di annullamento dello stesso;

*nel merito, in via principale*

- 3) respingersi tutte le domande attoree, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti.

*In via subordinata*

- 4) nella denegata ipotesi di accertamento della nullità o declaratoria di annullamento dell’ordine di acquisto, condannarsi parte attrice alla restituzione dei titoli compravenduti, ovvero del loro maggior valore dalla data dell’avvenuto default fino ad oggi in caso di cessione a terzi, dichiarandosi altresì la compensazione parziale tra l’importo che deve essere restituito dalla Banca, ai sensi dell’art. 2033 c.c., e:
  - A) la cedola d’interessi percepita nella data contabile del 15.2.2002, pari ad € 2.795,36 (L. 5.412.572) (all.ti 6 e 7);
  - B) il risparmio fiscale conseguito sulla minusvalenza ex art. 6, comma 5, D. Lgs. n. 461/97, nella misura del 12,5%;
  - C) ogni ulteriore utilità e/o rimborso conseguito o conseguendo in ragione dei titoli stessi;
- 5) nella denegata ipotesi di accertamento comunque di responsabilità in capo a , determinarsi l’ammontare del danno, riducendolo in ragione:

- A) del maggior valore dei titoli de quibus dalla data dell'avvenuto default fino ad oggi;
- B) della cedola d'interessi percepita nella data contabile del 15.2.2002, pari ad € 2.795.36 (£ 5.412.572) (all. 6 e 7);
- C) del risparmio fiscale conseguito sulla minusvalenza ex art. 6, comma 5, Lgs. n. 461/97, nella misura del 12,5%;
- D) di ogni ulteriore utilità e/o rimborso conseguito o conseguendo in ragione dei titoli stessi, tenendo conto altresì
- E) del concorso della condotta colposa nella causazione del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c., nonché della regola di cui all'art. 1225 c.c., nell'ipotesi di esclusione del dolo.

*In ogni caso*

- 6) Spese, diritti ed onorari di lite rifiusi".

#### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione ritualmente notificato, [redacted] conveniva in giudizio la Banca [redacted], esponendo di avere acquistato obbligazioni Cirio emesse in Lussemburgo, in data 01.02.2001, per l'importo di euro 51.006,97, su consiglio della banca medesima; che, a seguito del default del gruppo Cirio la stessa perdeva il capitale investito. Chiedeva, pertanto, venisse dichiarata la nullità del contratto per violazione dell'art.21 TUF e degli artt. 26, 27, 28, 29 Regolamento Consob, in subordine l'annullamento del contratto ai sensi degli artt. 1394 e 1395 c.c.; comunque, la restituzione del capitale investito ed, in subordine, il risarcimento dei danni subiti, oltre agli interessi legali dal di del dovuto al saldo.

Si costituiva in giudizio parte convenuta, contestando le avverse pretese e chiedendo, in caso di accoglimento delle domande, di tener conto dell'avvenuta corresponsione all'attrice di cedole per l'importo complessivo di euro 2.795,36.

Fissata l'udienza, svolta la discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

A parere di questo Collegio, la domanda appare fondata e va, pertanto, accolta, per le ragioni che seguono.

~~Le banche e gli altri intermediari finanziari, nella prestazione dei servizi di investimento, hanno per legge (art.21 TUF e Regolamento Consob) una serie di obblighi informativi nei confronti dell'investitore previsti a tutela non solo degli interessi del cliente, ma anche dell'integrità del mercato ed hanno l'obbligo di non effettuare operazioni in strumenti finanziari non adeguate al profilo finanziario del cliente e/o in conflitto d'interessi.~~

In particolare, gli operatori finanziari nei servizi di investimento (a) devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza; (b) devono informare adeguatamente l'investitore in ordine alle caratteristiche ed al rischio dei prodotti finanziari oggetto dei servizi di investimento e devono chiedere notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, la sua propensione al rischio (art.28 Reg. Consob). Tali informazioni sul cliente debbono essere raccolte prima di iniziare la prestazione dei servizi di investimento; l'eventuale rifiuto di fornire le



informazioni richieste deve risultare dal contratto o da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore.

Ancora (art. 23 TUF), c) i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento ed accessori devono essere redatti per iscritto e gli intermediari devono consegnarne un esemplare al cliente in occasione delle operazioni d'investimento; l'inosservanza della forma scritta, o di quella diversa prescritta dalla Consob per motivate ragioni tecniche o in relazione alla natura professionale dei contraenti, comporta la nullità del contratto, che può essere fatta valere solo dal cliente.

Inoltre, d) gli intermediari devono consegnare il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari conforme all'allegato del Regolamento Consob.

Ancora, e) (art. 29 regolamento Consob) gli intermediari autorizzati devono astenersi dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni finanziarie non adeguate al profilo dell'investitore per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione, tenuto conto delle informazioni di cui all'art. 28 e di ogni altra informazione disponibile, in relazione ai servizi prestati; quando ricevono dall'investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo devono informare di tal circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione; qualora l'investitore intenda comunque dar corso all'operazione, gli intermediari autorizzati potranno eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto, ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su



altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.

Infine, f) gli intermediari autorizzati non possono (art. 27 Regolamento Consob) effettuare operazioni con o per conto della propria clientela se hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo, dalla prestazione congiunta di più servizi o da altri rapporti d'affari propri o di società del gruppo, a meno che abbiano preventivamente informato per iscritto l'investitore sulla natura e l'estensione del loro interesse nell'operazione e l'investitore non abbia acconsentito espressamente per iscritto all'effettuazione dell'operazione (o, in caso di operazione conclusa telefonicamente, l'assolvimento degli obblighi informativi e il rilascio della relativa autorizzazione da parte dell'investitore risultino da registrazione su nastro magnetico o altro supporto equivalente).

Nel caso concreto risulta che, in data 01.02.2001, [REDACTED] acquistava dalla Banca [REDACTED] obbligazioni Cirio emesse in Lussemburgo per complessivi euro 51.006,97.

Non risulta, però, che detta negoziazione sia stata preceduta dalla stipulazione del contratto di prestazione dei servizi d'investimento in forma scritta, come prescritto dall'art. 23 TUF a pena di nullità.

Nell'ordine di acquisto, agli atti, si fa riferimento "al contratto ex Legge 1/1991 con Voi in essere", che, però, non risulta prodotto in causa.

Conseguentemente, anche il negozio giuridico di trasferimento dei titoli, posto in essere in assenza di tale contratto, deve ritenersi inficiato da nullità.

Tale nullità non è, tuttavia, rilevabile d'ufficio, ma la relativa eccezione deve essere sollevata dall'investitore, cosa che nel caso di specie non è avvenuta (in quanto l'eccezione è stata sollevata per violazione di altre norme, diverse dall'art. 23 TUF).

Pertanto, non potrà essere dichiarata.

Tuttavia, dal momento che l'investimento è stato effettuato senza l'osservanza della normativa che prescrive alla banca la diligenza di cui all'art. 21 TUF, in quanto non risulta che la stessa, anteriormente all'ordine di negoziazione, abbia consegnato alla cliente il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, chiesto alla cliente ogni informazione necessaria per valutare la sua propensione al rischio, gli obiettivi d'investimento, la sua situazione finanziaria e la sua esperienza in materia di strumenti finanziari, a norma dell'art. 28 Regolamento Consob (la relativa modulistica agli atti risulta compilata nel maggio 2003), deve ritenersi che la convenuta debba rispondere del proprio operato a titolo di responsabilità precontrattuale, per violazione del principio di buona fede.

Quanto al danno, non vi è dubbio che esso sia consistito nell'esborso sopportato dalla parte attrice per l'acquisto di un titolo che la banca non avrebbe nemmeno potuto proporre perché non adeguato alla cliente (in quanto riservato ad investitori istituzionali), detratto l'importo delle cedole percepite dall'attrice, pari ad euro 2.795,36.

A parte attrice spetta, così, un risarcimento pari a complessivi euro 48.211,61, oltre interessi legali dal di della domanda al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.


Il Tribunale, definitivamente pronunciando, *contrariis reiectis*,  
dichiara tenuta e condanna Banca [redacted] a  
risarcire il danno subito da [redacted], che liquida in complessivi  
euro 48.211,61, oltre interessi legali dal di della domanda al saldo.

Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali, che  
liquida in complessivi euro 5.829,11, di cui euro 370,11 per spese, euro  
2.459,00 per diritti ed euro 3.000,00 per onorario, oltre rimborso forfetario  
del 12,50% su diritti ed onorari, Iva e Cpa come per legge.

Così deciso in Parma, il 13.06.2007


Il Giudice est.

Dott. Antonella Ioffredi



Il Presidente

Dott. Stellario Bruno




IL CANCELLIERE CO  
Eusebio Paolo Leonardini



TRIBUNALE DI PARMA  
DEPOSITATO IL

24 LUG 2007

IL CANCELLIERE



Parma 30 AGO 2007

Il Cancelliere  
di Corte



per uso  
appello

ESATTI DIRITTI DI  
X COPIA aut.  
O CERTIFICATO  
CON MARCHE DA  
BOLLO € 21,69  
PARMA 30 AGO 2007  
FIRMA

